

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: Sezioni unite, 16 ottobre 2006, n. 22220.

*Rientra nella competenza del giudice amministrativo il ricorso per l'annullamento delle elezioni comunali fondato sull'ammissione al voto di cittadini dell'Unione europea che hanno presentato tardivamente la relativa domanda.*

*Omissis.*

Fatto – Diritto.

La Corte, a sezioni unite, considerato:

- che ..., contestando il risultato delle elezioni tenutesi nel Comune di ... l'8-9 maggio 2005 per la nomina del sindaco e del consiglio municipale, al fine di ottenere il riconoscimento della vittoria propria e della lista n. 1 "... al posto rispettivamente di ... e della lista n. 2 "... oppure la ripetizione delle elezioni medesime, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna il verbale di proclamazione degli eletti e tutti gli atti connessi, inclusi quelli inerenti alle operazioni elettorali e di scrutinio dei voti, ed inoltre, "ove occorresse ed in subordine", ha chiesto l'annullamento della delibera del 6 maggio 2005, con la quale la Commissione elettorale circondariale di ... aveva ammesso al voto i quattro cittadini polacchi sopra elencati fra le parti intimare;
- che tale ammissione, ha sostenuto il ..., era viziata dal fatto che detti stranieri, iscritti d'ufficio nel registro dei residenti nel Comune di ..., avevano presentato la relativa istanza solo il 4 maggio 2005, oltre il termine perentorio fissato dal D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 3, comma 1 per l'esercizio del voto nelle elezioni comunali da parte di cittadini dell'Unione europea residenti in Italia;
- che il Comune di ..., con istanza di regolamento preventivo notificata il 22-25 marzo 2006, ha chiesto declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla richiesta di annullamento della citata delibera della Commissione elettorale, la quale coinvolgerebbe il diritto di elettorato attivo;
- che le altre parti non hanno presentato controdeduzioni;
- che la domanda del ..., da identificarsi sulla scorta del *petitum* sostanziale, non mette in discussione, come invece sostenuto dal Comune, il diritto al voto di detti cittadini polacchi, né formula specifiche contestazioni sul presupposto di tale diritto costituito dalla residenza in Italia (limitandosi sul punto a prospettare meri dubbi sui modi e tempi dell'iscrizione nel registro dei residenti nel Comune di ...), ma si esaurisce nell'assunto dell'illegittimità dell'operato della Commissione circondariale, per aver esaminato ed accolto istanze d'inclusione nelle liste elettorali aggiunte (citato D.Lgs. n. 197 del 1996, artt. 1-3) in tesi tardivamente presentate, e, dunque, resta nell'ambito della denuncia dell'irregolarità di un atto facente parte del complessivo procedimento elettorale (cfr., da ultimo, Cass. S.U. 6 febbraio 2006 n. 2451);
- che, pertanto, respingendosi il ricorso del Comune ed aderendosi alle osservazioni svolte dal Procuratore generale, si deve affermare la giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 6, comma 1;
- che non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale in assenza d'attività difensiva delle parti intimare.

P.Q.M.

- dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

*Omissis.*